

**CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO
COMPETENTE PER EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA
DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

tra

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA con sede in 30174 Venezia – Via Bruno Maderna, n. 7 int. 29 (C.F. 94033270276), in persona del Presidente, Ingegnere Mariano Carraro, nato a Venezia il 14 novembre 1953, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, che agisce in forza dell'art. 38 del R.D. n. 2537/1927 e del verbale del Consiglio del 13 luglio 2022;

di seguito “*Ordine*”

e

IL DOTT. STEFANO GASPARELLO nato a Mirano il 16 agosto 1960, C.F. GSPSFN60M16F241N e P.IVA 02535940270, domiciliato in 30034 Mira (VE) – Via Malpaga, n. 82/g;

di seguito “*Professionista incaricato*”

premessso che

* in data 22 gennaio 2025 è pervenuta l'offerta economica del Dott. Stefano Gasparello, acquisita al Prot. n. 150/2025/ingve-E per lo svolgimento dell'incarico di Medico competente per effettuare la Sorveglianza sanitaria del personale dipendente dell'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia ai sensi dal D.Lgs. 81/2008;

* l'offerta economica di cui al punto precedente è relativa alle annualità 2025-2027 e prevede un costo di: Annuali Euro 125,00 (centoventicinque/00) esenti IVA e con ritenuta d'acconto per l'esecuzione dell'incarico di Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria dell'Ordine per il triennio 2025-2027; Euro 60,00 (sessanta/00) esenti IVA e con ritenuta d'acconto per ciascuna visita medica eseguita ai dipendenti;

* con deliberazione del 27 gennaio 2025 il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'affidamento dell'incarico di cui trattasi al Dott. Stefano Gasparello per l'importo annuale di Euro 125,00 (centoventicinque/00) esenti IVA e con ritenuta d'acconto e di Euro 60,00 (sessanta/00) esenti IVA e con ritenuta d'acconto per ciascuna visita medica eseguita.

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse costituiscono a tutti gli effetti parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 1 Oggetto dell'incarico e importo contrattuale – L'Ordine degli Ingegneri della Città Metropolitana di Venezia affida al Dott. Stefano Gasparello l'incarico di svolgere tutte le incombenze ascritte alla figura professionale del Medico Competente e alla relativa sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in favore del personale dipendente dell'Ordine fornendo la consulenza necessaria alla materia specifica d'incarico nei confronti dell'Ordine medesimo.

Il professionista garantisce le seguenti attività nel rispetto delle scadenze peculiari relative agli enti pubblici non economici:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- segnalare al datore di lavoro eventuali situazioni di rischio per la salute;
- programmare ed effettuare le visite mediche preventive e periodiche e, su richiesta del datore di lavoro, straordinarie, per cambio mansione, per cessazione del rapporto di lavoro, precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione

della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina;

- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 e con salvaguardia del segreto professionale;

- consegnare al lavoratore, a richiesta, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e fornire le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;

- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornitura di indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa emergente dalla valutazione dei rischi. La indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico l'Ordine riconoscerà al Professionista l'importo annuale di Euro 125,00 (centoventicinque/00), esenti IVA e con ritenuta d'acconto, e di Euro 60,00 (sessanta/00), esenti IVA e con ritenuta d'acconto, per ciascuna visita medica eseguita.

Il compenso come sopra pattuito si intende riferito al complesso di attività professionali normalmente richieste dall'incarico.

Nell'eventualità in cui si rendessero necessarie ulteriori attività, non contemplate nell'offerta, i compensi di queste verranno determinati sulla base di nuova negoziazione, previa approvazione di apposito preventivo, in ragione delle attività non comprese ma necessitate ed effettivamente svolte dal Professionista.

Art. 2 Modalità di esecuzione del servizio – Il professionista si impegna ad eseguire l'incarico nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del Codice Civile, delle norme vigenti e delle norme deontologiche emanate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che qui devono intendersi integralmente richiamate, conosciute ed accettate dal professionista.

Con l'assunzione dell'incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

Il Professionista, ai sensi dell'art. 2235 c.c., trattiene la documentazione fornita dall'Ordine per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Ordine.

Il Professionista deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui dovesse essere venuto a conoscenza nell'espletamento del presente incarico, curando e vigilando che anche i propri collaboratori mantengano lo stesso segreto professionale.

Art. 3 Durata del servizio – Il presente incarico ha durata tre anni **dal 01/01/2025 al 31/12/2027** e si risolverà di diritto alla scadenza, restando escluso qualsiasi tacito rinnovo, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

Il Professionista si obbliga sin d'ora ad accettare la o le eventuali proroghe, alle medesime condizioni dell'incarico qui disciplinato per una durata non superiore a ventiquattro mesi, che venissero eventualmente disposte dall'Ordine.

Art. 4 Obblighi dell'Ordine – L'Ordine si impegna a collaborare con il Professionista ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.

Art. 5 Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari - Il

pagamento del corrispettivo fatturato verrà effettuato dall'Ordine a mezzo bonifico bancario previa verifica della regolare esecuzione del servizio, che dovrà risultare rispondente alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto.

I pagamenti verranno eseguiti mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario _____ dedicato alle commesse pubbliche comunicato dal professionista incaricato.

Art. 6 Recesso – L'Ordine ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento revocando il mandato conferito senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso l'Ordine sarà tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

Art. 7 Polizza assicurativa - Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato professionale il Professionista è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. 000200002543 stipulata con la Compagnia di Assicurazioni "Amtrust".

Art. 8 Controversie - Ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Venezia.

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali – Il professionista incaricato dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui Regolamento UE 2016-679 per l'utenza esterna. Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine.

Art. 10 Codice di comportamento – Al professionista incaricato e ai suoi collaboratori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice

di Comportamento per il personale dipendente dell'Ordine pubblicato nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale <http://www.ordineingegneri.ve.it/> (sottosezione: disposizioni generali/ atti generali/codice disciplinare-condotta-deontologico/codice di condotta dei dipendenti dell'Ordine).

Il professionista dichiara di aver preso visione e di conoscere il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri (sottosezione: disposizioni generali/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza).

Venezia, 28 gennaio 2025

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Mariano Carraro

DOTT. STEFANO GASPARELLO

Stefano Gasparello

Le parti, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, approvano espressamente tutte le clausole dei seguenti articoli: Art. 5 Modalità di pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 6 Recesso; Art. 8 Controversie; Art. 10 Codice di comportamento.

Venezia, 28 gennaio 2025

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Mariano Carraro

DOTT. STEFANO GASPARELLO

Stefano Gasparello